

N. 37134/2021 R.G.N.R.  
N. 6237/2022 R.G.G.I.P.  
N. \_\_\_\_\_ R.R.C.  
N. \_\_\_\_\_ Repertorio  
N. \_\_\_\_\_ R.P.D.  
C.U.I.

N. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Reg. Sentenze  
Data deposito \_\_\_\_\_  
Irrevocabile il \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_  
Estratto esecutivo \_\_\_\_\_  
P.M. \_\_\_\_\_  
P.S. \_\_\_\_\_




**TRIBUNALE DI MILANO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il G.u.p. presso Tribunale di Milano, in persona del dott. Luca Milani,  
all'udienza del giorno 20 ottobre 2022, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**


nel procedimento penale contro:



*Entrambi difesi di fiducia dall'Avv. **Maria Lucia FRISENDA** del Foro di Milano*

**IMPUTATI**



- **ex artt. 582, 585 in relazione all'art. 577 comma 1 n.1 e 604 ter c.p.** perché, dopo essere venuto a conoscenza dell'omosessualità del figlio  percuotendo quest'ultimo dapprima con uno schiaffo tanto forte da farlo cadere in terra e successivamente con violenti calci e pugni sulla testa e sulla schiena, gli provocava lesioni personali giudicate guaribili in 25 giorni

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il discendente  
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione  
Commesso a Pieve Emanuele l'11 novembre 2021

[REDACTED]

- **ex artt. 40 comma 2, 582 c.p.** perché pur avendo l'obbligo giuridico di attivarsi affinché il marito [REDACTED] cessasse le condotte violente nei confronti del figlio [REDACTED] intervenendo personalmente o allertando le Forze dell'ordine, ometteva ogni intervento così non impedendo l'evento di cui al capo che precede .

Commesso a Pieve Emanuele l'11 novembre 2021

- **ex art. 593 c.p.**, perché trovando il figlio [REDACTED] ferito a seguito delle lesioni cagionate dal padre dello stesso [REDACTED] e di cui al capo 1, ometteva di prestare l'assistenza occorrente e/o di far accedere a cure mediche il minore.

Commesso a Pieve Emanuele l'11 novembre 2021

\*\*\*\*\*

**Identificata la persona offesa in:**

[REDACTED]

Con l'intervento del P.M. nella persona del dott. Antonio Cristillo e dei difensori delle parti private.

**Conclusioni:**

Pubblico Ministero: chiede la condanna di [REDACTED] alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, già ridotta per il rito. Chiede la condanna di [REDACTED] alla pena di mesi 6 di reclusione, riconosciuta la continuazione e operata la riduzione per il rito.

Difesa della parte civile: si associa alle conclusioni rassegnate dal P.M. e deposita conclusioni scritte con nota spese.

Difesa degli imputati: per [REDACTED] chiede, in caso di condanna, l'applicazione del minimo della pena, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 604 ter c.p. e, in ogni caso, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche, anche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata. Per [REDACTED] chiede l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" o con altra formula ritenuta di giustizia. Chiede per entrambi, comunque, il minimo della pena e i benefici di legge.

## MOTIVI DELL' [REDAZIONE] IONE

Si procede con rito abbreviato chiesto dal difensore e procuratore speciale degli imputati.

Dalla lettura degli atti contenuti all'interno del fascicolo emerge come il presente procedimento abbia tratto origine da una richiesta di aiuto rivolta telefonicamente al numero di emergenza 112 da parte del minore [REDAZIONE] avvenuta quando egli aveva quindici anni. Nell'annotazione redatta da personale in servizio presso la Stazione Carabinieri di Pieve Emanuele, datata 12 novembre 2021, si legge infatti che verso le ore 20:20 della serata precedente una pattuglia si era recata presso l'abitazione della famiglia di [REDAZIONE] sita in Pieve Emanuele, [REDAZIONE] proprio dopo aver ricevuto la chiamata del minore. Al momento dell'accesso nell'appartamento i militari avevano trovato [REDAZIONE] il quale era parso impaurito e scosso e presentava delle escoriazioni sul viso. Egli aveva immediatamente riferito agli operanti di avere un forte mal di schiena, dovuto alle percosse ricevute poco prima dal padre. Per questo motivo era stato richiesto l'intervento del personale del 118, che aveva provveduto a trasportare la persona offesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano.

Come raccontato dallo stesso [REDAZIONE] nelle sommarie informazioni rese avanti ai Carabinieri inquirenti il 12 novembre 2021, la sera antecedente egli aveva deciso di chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine in seguito ai comportamenti tenuti contro di lui dai suoi genitori, dopo che aveva comunicato loro di essere omosessuale.

Da qualche tempo il ragazzo avvertiva il disagio di non riuscire a parlare in famiglia del proprio orientamento sessuale, a causa dell'atteggiamento di chiusura mostrato su tale tematica da parte dei suoi genitori. In quel periodo stava vivendo momenti particolarmente dolorosi: a scuola gli era capitato di essere vittima di episodi di bullismo, non aveva pressoché amici ed era giunto a compiere atti di autolesionismo, come tagliarsi la pelle in corrispondenza delle spalle. Il tutto perché si sentiva discriminato, negli ambienti che frequentava, per la propria condizione di omosessuale.

L'11 novembre 2021 aveva deciso di rivelare ai genitori il suo segreto, sperando nella loro comprensione. Per farlo, mentre si trovava a scuola, aveva creato un gruppo tramite il social network "WhatsApp", in cui aveva inserito il proprio contatto telefonico, quello di suo padre e quello di sua madre. Aveva quindi condiviso un filmato concernente un ragazzo omosessuale di origine araba e aveva inserito un proprio commento scrivendo "io sono gay".

Quando era tornato a casa, verso le 15:00, aveva trovato sua madre, la quale per prima cosa lo aveva accusato di voler attirare l'attenzione su di lui. Lo aveva quindi rimproverato, dicendo che come musulmano non avrebbe potuto comportarsi in quel modo in quanto, secondo lei, il Corano vieterebbe l'instaurazione di legami tra persone dello stesso sesso. [REDAZIONE] aveva replicato di non essere d'accordo con simile interpretazione, allora la madre aveva osservato che era stata l'istruzione a rovinarlo e aveva sancito che avrebbe dovuto lasciare la scuola. Lo aveva quindi colpito con uno schiaffo e gli aveva requisito il telefono cellulare.

In quel momento in casa c'era anche sua sorella [REDACTED] l'unica alla quale il ragazzo aveva parlato del proprio orientamento sessuale, che aveva assistito alla discussione avvenuta con la loro madre.

Circa un'ora dopo era rientrato anche loro padre: si era subito recato nella camera di [REDACTED] esclamando "*dov'è il nostro bel frocio?*" e, vedendo che il figlio non rispondeva alla domanda, lo aveva colpito con uno schiaffo. Il ragazzo, che si trovava seduto su una sedia, era caduto a terra e, prima che potesse rialzarsi, era stato percosso dal padre con numerosi calci. Nel frangente l'imputato diceva "*vuoi sposarti con un uomo, allora tirati giù i pantaloni che ti stupro!*".

La madre di [REDACTED] si era affacciata sulla soglia della stanza, ma suo marito le aveva intimato di andarsene, continuando a colpire il ragazzo, il quale si trovava rannicchiato sul pavimento. Dopo un tempo che il giovane non è stato in grado di quantificare suo padre aveva smesso ed egli era potuto tornare in soggiorno. Qui aveva visto che sua madre aveva sistemato in una valigia tutti i suoi libri di scuola, oltre a tutti gli altri oggetti che egli teneva in camera. Suo padre aveva affermato che avrebbero gettato tutte quelle cose nell'immondizia. Dopodiché i genitori e le sorelle di [REDACTED] avevano cenato, mentre lui era rimasto da solo nella sua stanza. Quando aveva capito che i suoi erano andati nella loro camera da letto, il giovane aveva preso il telefonino della sorella e lo aveva utilizzato per chiamare i Carabinieri e richiederne l'intervento.

Nella giornata del 12 novembre 2021 il ragazzo era stato visitato presso la Clinica Pediatrica dell'Ospedale San Paolo di Milano, ove era stato sottoposto, tra le altre cose, a radiografia delle ossa nasali, della colonna cervicale e lombosacrale, nonché del torace, senza che fossero state riscontrate fratture. Alla dimissione la diagnosi era stata di "*policontusioni in seguito ad aggressione domestica*", con formulazione di una prognosi di guarigione di giorni 25.

Nel corso del colloquio psicologico avvenuto con personale sanitario del nosocomio, era stato evidenziato che [REDACTED] "*appare molto presente a se stesso, molto capace di gestire le sue emozioni. Egli si dice determinato e soddisfatto di essere riuscito, in qualche modo, a "sbloccare" la sua situazione (egli afferma che già sapeva che i genitori avrebbero reagito in modo violento) ma, nonostante tutto, non si è tirato indietro*". Già in quella sede il ragazzo aveva manifestato il proprio consenso rispetto a una collocazione lontano dalla casa familiare.

Il 28 gennaio 2022 [REDACTED] è stato nuovamente sentito dagli inquirenti con l'ausilio di una psicologa: il colloquio, oltre a essere verbalizzato, è stato videoregistrato.

In tale sede il ragazzo ha spiegato che l'11 novembre 2021 aveva deciso di inviare ai suoi genitori il video ritraente un giovane omosessuale di origine musulmana al fine di effettuare un "*coming out*" con loro: egli aveva accompagnato l'invio del filmato con la scritta "*sono gay*" in lingua araba, per essere sicuro che sua madre e suo padre comprendessero il significato del suo gesto.

Egli ha confermato la dinamica degli avvenimenti accaduti in quella giornata, come raccontati già avanti ai Carabinieri il 12 novembre 2021. Ha aggiunto che, quando era rientrato da scuola, sua madre gli aveva detto, tra le altre cose: "*lo stai facendo per attirare l'attenzione come quando te ne sei uscito con la storia dell'autolesionismo e dei problemi con cibo*". Sua madre si era mostrata

molto preoccupata per il fatto che nel gruppo WhatsApp creato da [REDACTED] fosse stato inserito anche suo padre e gli aveva consigliato di raccontare a quest'ultimo una bugia, dicendogli che, con l'invio di quel filmato, aveva solo inteso soddisfare la propria curiosità di comprendere cosa significasse la parola "gay". [REDACTED] le aveva spiegato di essere convinto di ciò che aveva fatto e di non condividere né la sua proposta né le sue personali convinzioni, per le quali, secondo il Corano, gli omosessuali sarebbero stati destinati all'inferno. Dopo aver ascoltato queste parole la madre del ragazzo si era messa a piangere e lo aveva colpito con uno schiaffo al volto. Nel descrivere i comportamenti tenuti da suo padre al rientro in casa, [REDACTED] ha specificato che l'odierno imputato lo aveva attinto svariate volte con calci e pugni, anche mentre si trovava a terra. Un calcio, sferrato con le scarpe indossate, lo aveva colpito al labbro, ferendolo. Mentre lo percuoteva l'uomo continuava a insultarlo, utilizzando termini dispregiativi in lingua araba per riferirsi alle persone omosessuali. Inoltre, egli pronunciava frasi del tipo: "*tu! Proprio tu, che avevo riposto tutte le mie speranze in te!...questo letto in cui dormi, sono appena tornato da lavoro, son stanco...perché faccio tutto questo?*"; infine aveva esclamato "*ti piacciono gli uomini, allora togliti i pantaloni che ti scopro*". Suo padre aveva chiesto a sua madre di preparare una valigia con all'interno tutte le cose del ragazzo, dicendole che poi le avrebbero bruciate, insieme ai vestiti che si trovavano nell'armadio. I genitori di [REDACTED] avevano osservato come egli non meritasse l'istruzione.

I Carabinieri della Stazione di Pieve Emanuele avevano convocato la sorella della vittima, [REDACTED] diciottenne da qualche settimana, per sentirla come persona informata sui fatti. La stessa aveva riferito che l'11 novembre 2022 era rientrata da scuola poco prima di suo fratello [REDACTED] e aveva appreso da sua madre come egli avesse inviato a quest'ultima e a loro padre il video di un ragazzo arabo omosessuale accompagnato da un commento del tipo "*io sono come lui*". Mentre il giovane si trovava nella sua camera da letto con il padre, sua madre era entrata e si era rivolta verso quest'ultimo dicendo "*lascialo, lascialo, non si merita nemmeno questo spreco di energie*".

A detta della sorella, non si era trattato del primo episodio in cui [REDACTED] era stato picchiato da loro padre: era già capitato altre volte – con una frequenza di un episodio ogni due mesi circa – soprattutto a causa del suo rendimento scolastico, ritenuto dal genitore non soddisfacente. Anche loro madre lo aveva già colpito con uno schiaffo in altri frangenti. In più di un'occasione l'odierno imputato aveva manifestato la propria avversione verso le persone omosessuali, ad esempio commentando le notizie giornalistiche che le riguardavano e dicendo "*devono morire tutti*".

Quando il ragazzo era tornato a casa aveva iniziato a discutere con la madre di questo fatto, senza che – per l'opinione di [REDACTED] – i toni fossero particolarmente alterati. Verso le 16:00 era rientrato anche loro padre, ma si era trattenuto per circa un'ora fuori da casa insieme alla moglie per parlare della situazione del figlio. Intorno alle 17:00 il padre era entrato in casa e si era diretto verso la camera da letto del figlio. [REDACTED] aveva visto che per prima cosa l'uomo gli aveva chiesto: "*cos'è questa cosa che hai pubblicato sul gruppo?*". Il giovane non aveva risposto, così l'odierno imputato lo aveva colpito con uno schiaffo, poi aveva chiuso la porta. A quel punto la

ragazza aveva avvertito “suoni di botte”: si era resa conto che suo padre stava continuando a picchiare [REDACTED] nel contempo insultandolo in lingua araba con termini equivalenti all’italiano “frocio”.

Appena il padre era uscito dalla stanza, [REDACTED] era entrata e aveva visto che suo fratello aveva diversi graffi sul volto, inoltre presentava del sangue in corrispondenza del naso. Il ragazzo le aveva chiesto di chiamare i Carabinieri, dicendole che i loro genitori gli avevano preso tutti i suoi oggetti, ma la giovane era troppo agitata e non sapeva come comportarsi. Secondo il suo ricordo, la loro madre era intervenuta per cercare di difendere [REDACTED] ma suo marito non le aveva dato ascolto. [REDACTED] aveva sempre parlato con suo fratello dei diritti delle persone omosessuali, ma non sapeva che a sua volta egli lo fosse.

Le più recenti relazioni acquisite agli atti, concernenti la condizione psicologica del minore [REDACTED] danno conto di uno stato di disagio, da ricondurre (cfr. relaz. dott. Di Lorenzo, psicologo, datata 7 giugno 2022) a “tutta una serie di esperienze traumatiche da lui subite”. Le difficoltà incontrate dal ragazzo, anche nell’inserimento all’interno delle strutture delle quali è stato ospite, sono sfociate in episodi “anticonservativi”, tra cui l’ingestione di liquido tossico, così come descritti dettagliatamente all’interno della nota dei servizi sociali del Comune di Pieve Emanuele, datata 9 giugno 2022.

\*\*\*

Alla luce degli elementi sopra esposti, si ritiene che non vi siano dubbi nel pervenire a un’affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati per tutti i reati agli stessi rispettivamente ascritti.

Come si è visto, la descrizione degli accadimenti effettuata nell’immediatezza da [REDACTED] è stata dallo stesso confermata anche in sede di audizione assunta in forma protetta: il ragazzo ha ricostruito i momenti successivi al suo ritorno a casa dopo scuola nella giornata dell’11 novembre 2021, fornendo un racconto coerente, dettagliato e logicamente congruo. Non è emersa nel narrato del giovane la volontà di accusare ingiustamente i genitori per fatti mai avvenuti, semmai è parsa evidente la delusione e lo scoramento nel prendere atto di una situazione che egli aveva da tempo immaginato.

La veridicità della versione dei fatti esposta dalla persona offesa è stata confermata dalla voce della sorella, la quale, pur definendo come “tranquilli” i toni della discussione avvenuta tra suo fratello e la loro madre, non aveva esitato a riconoscere di aver sentito suoni “di botte” attraverso la porta chiusa della camera del fratello, allorché questi si trovava all’interno in compagnia di loro padre. Non resta spazio per diverse letture di quanto accaduto tra le mura domestiche della casa degli imputati il pomeriggio dell’11 novembre 2022.

Ciò premesso, va condivisa la qualificazione giuridica dei fatti delineata dal P.M. Le lesioni riportate da [REDACTED] cristallizzate all’interno del capo A), risultano infatti comprovate – oltre che dalle sue dichiarazioni – dal contenuto della documentazione medica acquisita agli atti, non potendosi parlare semplicemente di percosse, viste le conseguenze riportate dal giovane, testimoniate pure dai segni sul suo corpo notati dai Carabinieri e dalla sorella.

Fondata è la contestazione delle aggravanti richiamate, segnatamente di quella prevista dall'art. 604 ter c.p.: è estremamente chiaro, infatti, come l'aggressione perpetrata dal padre nei confronti del figlio abbia avuto una connotazione discriminatoria legata all'orientamento sessuale.

Gli insulti in lingua araba aventi carattere chiaramente omofobo e la minaccia di praticare al figlio un rapporto anale non consenziente esprimono, senza che sia necessario aggiungere altro, tutto il disprezzo provato dal genitore nei confronti delle scelte sessuali del figlio adolescente, mostrando una bestialità non giustificabile in alcun modo, nemmeno richiamando presunte convinzioni di carattere religioso. L'intolleranza verso l'omosessualità del figlio, espressa dalle condotte paterne, si rende lampante considerando come l'aggressione sia avvenuta poche ore dopo l'invio del messaggio in cui [REDACTED] confessava ai genitori di essere gay.



Per tutte le ragioni appena esposte si giustifica la contestazione di cui al capo A), così come delineata dal P.M.: in particolare, fondato è il richiamo dell'aggravante di cui all'art. 604 ter c.p., da ritenersi pienamente applicabile alle forme di discriminazione manifestate in ambito sessuale. Già si è sottolineato, infatti, come l'aggressione perpetrata nei confronti di [REDACTED] ad opera di suo padre sia stata nitidamente ispirata da sentimenti di odio verso l'autonomia manifestata dal minore in ordine alle proprie scelte di genere. Non solo sono parse chiare le motivazioni della violenza, ma pure le modalità realizzative della stessa ne rivelano la connotazione ideologica: i colpi sferrati con crudeltà dall'imputato contro un minore indifeso, accompagnati da insulti inequivocabilmente legati alla sfera sessuale, lo testimoniano inequivocabilmente.

Ciò giustifica l'applicazione dell'aggravante in discorso, la quale si accompagna a quella inerente all'esistenza di un rapporto di filiazione tra aggressore e vittima.


Altrettanto fondate risultano le contestazioni a carico della madre della vittima: sono emersi plurimi elementi per affermare che l'imputata conosceva perfettamente le opinioni del marito in ordine al tema della omosessualità, tanto che la stessa si era subito preoccupata di consigliare al figlio di dire a suo padre di aver sbagliato nell'invargli il messaggio. Ebbene, pur sapendo che [REDACTED] si sarebbe arrabbiato ella non ha fatto niente per impedire che lo stesso si dirigesse nella camera del figlio e che, una volta raggiunto, lo picchiasse selvaggiamente. Anzi, ella aveva osservato come non valesse la pena, per l'imputato, consumare troppe energie nel picchiarlo.

Il comportamento dell'imputata integra una violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo avvenuto nei confronti del figlio minore: nella propria posizione di garanzia, ricoperta in quanto madre, [REDACTED] avrebbe dovuto infatti attivarsi per evitare che la vittima venisse aggredita con violenza. Non può certo dirsi che, nel frangente, l'imputata sia stata a propria volta succube del marito, considerando che, mentre questi picchiava il figlio, ella si dava da fare per raccogliere libri ed effetti personali di quest'ultimo per darli alle fiamme. Una volta che il ragazzo era stato lasciato nella sua stanza dal padre, dopo l'aggressione, l'imputata aveva omesso di prestargli le cure necessarie, pur avendo assistito alla violenza del pestaggio: come già si è sottolineato, in quel momento il ragazzo presentava chiari segni dell'aggressione subita e necessitava di cure mediche. Cure che non gli erano state assicurate dall'imputata, la quale aveva

invece cenato con gli altri famigliari, disinteressandosi completamente delle sorti del figlio 


 Anche per questi motivi si ravvisano, nella condotta di  i tratti tipici del reato di omissione di soccorso *ex art. 593 c.p.*, in quanto la donna si era chiaramente rappresentata che, in quelle condizioni, suo figlio potesse aver bisogno di ricevere assistenza, ma si era rifiutata di fornirgli il necessario aiuto.

Come già si è accennato, occorre specificare come non sussistano cause di giustificazione o di esclusione della punibilità tali da qualificare come lecito il comportamento serbato nel frangente dall'imputata.


Operate tutte queste premesse, va applicata nei confronti dei genitori di  la pena di giustizia.

Non sono concedibili in favore di alcuno di essi le circostanze attenuanti generiche: con il loro atteggiamento sprezzante e violento entrambi sono venuti meno ai loro doveri educativi e di sostegno nei confronti del figlio, provocando nei suoi confronti un serio pregiudizio, ancora oggi apprezzabile, visti i tentativi di suicidio operati dal giovane.

In nessun momento del procedimento i due imputati hanno cercato di porre in essere qualche iniziativa riparatoria, dimostrando perciò di non avere assolutamente coscienza della gravità delle rispettive condotte. Anche per questa ragione, oltre a non riconoscere alcuna attenuante, si reputa opportuno selezionare dei valori sanzionatori superiori ai minimi edittali, nel commisurare la pena applicabile secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.

E dunque, per quanto concerne  si reputa congruo assumere come pena base quella di anni 2 di reclusione, da aumentare sino ad anni 2 mesi 8 di reclusione per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 c.p. e di altri 4 mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., per l'aggravante prevista dall'art. 604 ter c.p.

Pena risultante anni 3 di reclusione, da ridurre di un terzo per la scelta del rito abbreviato, sino a giungere ad anni 2 di reclusione.

Per  occorre ricondurre allo schema del reato continuato le violazioni contestate, considerando come si tratti di fatti commessi in contiguità temporale e spaziale, caratterizzati da analoghe modalità realizzative, sia pur in forma omissiva. Selezionando come reato più grave quello di cui al capo B), si stima equa la misura della pena di anni 1, mesi 3 di reclusione, aumentata sino ad anni 1 mesi 6 di reclusione per la continuazione con il capo C), ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. Il valore finale deve quindi essere ridotto di un terzo, per ottenere la pena finale di anni uno di reclusione.

Non vi è spazio per la concessione della sospensione condizionale della pena: la vicenda ha mostrato un'assoluta assenza di resipiscenza in capo agli imputati per le condotte adottate nei confronti del figlio e questo dato impedisce, allo stato, di poter formulare positivamente la prognosi di cui all'art. 164 c.p.

Gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla vittima, per la cui quantificazione si rimette

la causa al Giudice civile ex art. 539 c.p.p. In via equitativa, comunque, vista l'entità dei comportamenti e tenuto conto delle conseguenze sino ad ora subite da [REDACTED] per l'atteggiamento mantenuto nei suoi confronti dai genitori, si liquida in favore della parte civile una provvisoria di 10.000 Euro, con le precisazioni enunciate in dispositivo.

Gli imputati devono altresì essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese sostenute per la difesa della parte civile, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso secondo i valori medi.

Il termine per il deposito della motivazione viene indicato in giorni 60, visto il carico del ruolo e tenendo conto della presenza di numerosi procedimenti nei confronti di imputati detenuti.

### P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

[REDACTED] e [REDACTED] responsabili dei reati agli stessi ascritti.

Condanna [REDACTED] alla pena di anni 2 di reclusione, operata la riduzione per il rito.

Condanna [REDACTED] alla pena di anni 1 di reclusione, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p. condanna gli imputati al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del minore [REDACTED] per la cui quantificazione rimette le parti avanti al Giudice civile.

Condanna gli imputati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria pari alla somma di Euro 10.000, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Visto l'art. 110, comma 3, D.P.R. 115/2002 condanna gli imputati al pagamento in favore dello Stato del compenso spettante al difensore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida nell'importo di Euro 1.500, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 20 ottobre 2022

Il Giudice  
dott. Luca Milani

L'Addetto all'Ufficio per il Processo  
dott. Elia PARIS

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI  
Milano, il 16/12/2022



L'Addetto all'Ufficio per il Processo  
dott. Elia PARIS